

ADM OPEN HEARING
IMPORT MATERIALI COVID 19 - ESENZIONE IVA
13 NOVEMBRE 2020

Com'è noto, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, sono state predisposte misure straordinarie volte ad agevolare l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e del materiale sanitario necessari a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.

A livello unionale, la Commissione europea, con la Decisione (UE) n. 2020/491 del 3 aprile 2020 ha riconosciuto – da ultimo, **fino al 30 aprile 2021** (v. la Decisione UE n. 1573/2020) – **l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni** effettuate da, o per conto di, determinate categorie di soggetti (Organizzazioni pubbliche, tra cui organismi statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico; Unità di pronto soccorso; Organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle Autorità competenti), aventi ad oggetto merci necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e destinate ad essere distribuite gratuitamente o messe a disposizione gratuita delle persone contagiate, o a rischio di contrarre il virus, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.

A livello nazionale, l'art. 124 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha disposto **l'esenzione dall'applicazione dell'IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte (**c.d. aliquota zero**), per le cessioni dei beni elencati nella stessa disposizione e destinati al contenimento e alla gestione di tale situazione emergenziale, effettuate entro il **31 dicembre 2020**; per gli stessi beni, tramite l'inserimento nell'elenco riportato nella Tabella A, parte II-bis, allegata d.p.r. n. 633 del 1972, è stata disposta, **a regime**, l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5 per cento**.

Come evidenziato dall'Agenzia Dogane e Monopoli (v. la circolare ADM n. 12/2020 del 30 maggio 2020) e ribadito recentemente dall'Agenzia delle Entrate (v. la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020), il trattamento di favore stabilito dall'art. 124 del Decreto Rilancio non riguarda solo le cessioni interne dei beni in parola, ma anche gli acquisti intracomunitari dei beni stessi (cfr.: art. 43, comma 5, decreto-legge n. 331 del 1993), nonché le importazioni dei medesimi beni (cfr.: art. 68, primo comma, lett. c, del d.p.r. n. 633 del 1972).

Al fine di evitare disallineamenti temporali tra gli ambiti di applicazione delle menzionate discipline – che nella sostanza rispondono, come detto, alle medesime finalità – si evidenzia **l'opportunità di estendere l'efficacia dell'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 124 del Decreto Rilancio fino alla predetta data del 30 aprile 2021**.

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione oggettivo della disciplina introdotta dall'art. 124 del Decreto Rilancio, si segnalano alcune **perplexità in merito alla classificazione doganale di alcuni macchinari e attrezzature medici preposti al monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti**.

La questione attiene, in particolare, alle seguenti tipologie di dispositivi medici indicati nell'art. 124 cit.:

- i *“monitor multiparametrici anche da trasporto”*
- le *“centrali di monitoraggio per terapia intensiva”*

I **monitor multiparametrici** sono dispositivi posizionati accanto al paziente al fine di monitorarne costantemente i parametri vitali: sono composti da sensori posizionati sul paziente che trasmettono segnali sui parametri vitali rilevati dal modulo di acquisizione del segnale (il monitor), che visualizza i dati acquisiti su un display in forma grafica e numerica leggibile dagli operatori sanitari.

Le **centrali di monitoraggio** sono costituite da un insieme di dispositivi che consentono la visualizzazione contemporanea dei dati di monitoraggio e degli allarmi di più pazienti, come rilevati dai monitor multiparametrici posizionati al posto letto, da una postazione di osservazione centrale: in particolare, la centrale è composta da un hardware per l'acquisizione, analisi e stoccaggio dei dati, nonché da uno o più display per la visualizzazione degli stessi da parte dell'operatore.

ADM OPEN HEARING
IMPORT MATERIALI COVID 19 - ESENZIONE IVA
13 NOVEMBRE 2020

Alla citata circolare ADM n. 12/2020 è allegata una Tabella, volta a fornire l'esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dal citato art. 124.

Con riguardo ai suddetti dispositivi medici, si riporta il seguente estratto della Tabella:

CLASSIFICAZIONE MERCI DI CUI ALL'ART.124 DL 34/2020	
Prodotti	Codici Taric
Monitor multiparametrico anche da trasporto	ex 8528 5291
	ex 8528 5299
	ex 8528 5900
Centrale di monitoraggio per terapia intensiva	ex 9018 9084

In merito alla classificazione doganale di tali dispositivi, è da evidenziare che gli stessi sono indicati nella [lista WCO/WHO \(edizione 3.01, aggiornata al 2 giugno 2020\)](#), elaborata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (*World Customs Organization, WCO*), in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Salute (*World Health Organization, WHO*), anche al fine di favorire una corretta classificazione doganale (codice a 6 cifre, HS 2017) dei beni e dispositivi medici destinati a essere utilizzati nell'ambito dell'emergenza da COVID-19.

Nella lista WCO/WHO, i dispositivi in questione **sono indicati con il codice 9018.19** nei termini seguenti:

Sezione V. Altri dispositivi medici e attrezzature		
Prodotto	Informazioni aggiuntive	Classificazione (HS 2017)
Dispositivi di monitoraggio multiparametrici dei pazienti	Stazioni di monitoraggio usate al fine di monitorare costantemente i parametri vitali dei pazienti	9018.19

Tale classificazione dei dispositivi è stata, nella sostanza, riprodotta al punto 11 della [lista della DG TAXUD della Commissione UE \(aggiornata al 28 ottobre 2020\)](#), indicativa delle merci ammesse in esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione ai sensi della citata Decisione UE n. 2020/491, alla quale ha fatto riferimento anche il legislatore nazionale per identificare i beni da agevolare, ai fini IVA, ex art. 124 del DL Rilancio, in quanto considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tuttavia, pur basandosi espressamente "sull'attuale elenco del WCO per le forniture mediche COVID-19", la lista predisposta dalla Commissione europea **ha introdotto una distinzione** che risulta **fuorviante** ai fini della corretta classificazione dei prodotti destinati al monitoraggio in questione.

Ed invero, i prodotti descritti come "**monitor multiparametrici, comprese le versioni portatili**", sono stati estrapolati dal contesto dei dispositivi di monitoraggio di cui al citato punto 11 della lista, per essere collocati **nell'ambito dei "monitor" riportati al punto 2 della lista** medesima, **indicati con i codici di classificazione ex 8528** ordinariamente destinati a qualificare non i dispositivi di monitoraggio in questione, bensì i meri schermi di elaboratori informatici (v. i codici NC 85285291, 85285299 e 85285900).

ADM OPEN HEARING
IMPORT MATERIALI COVID 19 - ESENZIONE IVA
13 NOVEMBRE 2020

Si riportano, di seguito, i punti 2 e 11 della lista indicativa della Commissione UE:

	Denominazioni prodotto	Descrizione beni/prodotto	Codici NC	Aliquota dazio (NPF)
2	Monitor	Monitor multiparametrici, comprese le versioni portatili	ex 8528 5291	14%, ma ora esente da aliquota dazio autonomo
			ex 8528 5299	14%, ma ora esente da aliquota dazio autonomo
			ex 8528 5900	14%
11	Stazioni di monitoraggio Dispositivi di monitoraggio dei pazienti - Apparecchi elettrodiagnostici	- Stazioni centrali di monitoraggio per la terapia intensiva	ex 9018 90	Esente
		- Pulsossimetri	ex 9018 19 10	Esente
		- Dispositivi di monitoraggio dei pazienti	ex 9018 19 10	Esente
		- Apparecchi elettrodiagnostici	ex 9018 19 90	Esente

Sulla base di quanto precede, si chiede pertanto di procedere alla **revisione della Tabella allegata alla circolare ADM n. 12/2020, al fine di inserire il codice di classificazione TARIC (ex 9018 19 10)**, destinato a qualificare i dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, **in corrispondenza della tipologia di prodotti denominata "Monitor multiparametrico anche da trasporto"** ai fini dell'agevolazione IVA ex art. 124 del DL Rilancio.

Roma, 20 novembre 2020